



REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2007

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

N. Reg. Ric.

- SEZIONE II[^] -

composto dai Signori:

CONS. DOTT. LUIGI TOSTI, PRESIDENTE;

CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;

CONS. DOTT. STEFANO TOSCHEI;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui seguenti ricorsi riuniti:

1) ricorso n. reg. gen. 2234-2000, proposto dal Maresciallo Marco Antonio PALMARINI, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso il cui studio, in Roma, Via Alfredo Serranti n.49, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero delle Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è *ex lege* domiciliato;

per l'annullamento

della determinazione n.143623/P del 29.11.1999 del Comandante della 9[^] Legione Guardia di Finanza di Roma, notificata in data 10.12.1999, con la

quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna di rigore;

ricorso n. reg. gen. 1014-2001, proposto dal Maresciallo Marco Antonio PALMARINI, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso il cui studio, in Roma, Via Alfredo Serranti n.49, è elettivamente domiciliato;

contro

- il Ministero delle Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è *ex lege* domiciliato;
- il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

per l'annullamento

della delibera del 21.9.2000 della Commissione Permanente di Avanzamento per i Sottufficiali della Guardia di Finanza (comunicata a mezzo nota n. 324776/1230/2[^] del 30.10.2000 del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto / Uff. Pe.S.A.F.), con la quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo all'avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Capo – anno 1999, aliquota 31 dicembre, 1[^] valutazione – per non avere bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado.

Visti, per ciascun giudizio, gli atti depositati dal ricorrente;

visti, per ciascun giudizio, gli atti di costituzione dell'Amministrazione resistente;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;

uditi, alla pubblica udienza del 23.1.2008, l'Avv. A.F. Tartaglia per il ricorrente e l'Avv. dello Stato Colelli per l'Amministrazione resistente; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

I. Nel luglio del 1997, nel corso di operazioni di verifica nei confronti di un soggetto economico, il ricorrente – Maresciallo in servizio presso il Comando Tenenza Guardia di Finanza di Colleferro - elevava processo verbale di constatazione di alcune violazioni fiscali e predisponva i previsti *atti di comunicazione* per gli Uffici finanziari competenti per l'ulteriore corso di legge. Senonchè i predetti atti, sebbene debitamente protocollati, rimanevano per molto tempo, per un disguido, presso l'Archivio del Reparto. Chiesti chiarimenti al ricorrente, quest'ultimo si giustificava rappresentando che le sue mansioni consistevano (ed erano sempre consistite) nel *redigere* gli atti e nel sottoporli all'approvazione del Comandante del Reparto, ma non anche nel curarne la protocollazione e nel controllare le conseguenti successive attività ed operazioni tecniche volte al loro materiale inoltro (presso le Amministrazioni destinatarie) ad opera del competente Ufficio Spedizione che le prende in carico.

Nonostante la palese estraneità del ricorrente ai fatti contestatigli, nel settembre 1999 gli veniva inflitta la sanzione disciplinare di due giorni di consegna.

Egli proponeva pertanto ricorso gerarchico, che veniva rigettato "*rilevata l'insussistenza di vizi procedurali ...*".

Avverso la predetta decisione proponeva ricorso, innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.

II. Successivamente, nel mese di maggio del 1999 il ricorrente veniva sottoposto ad un altro procedimento disciplinare essendo stato incolpato del fatto che, in procinto di contrarre matrimonio, non aveva - ad avviso dell'Amministrazione - compiutamente notiziato il Comando dal quale dipendeva circa le attività commerciali svolte da alcuni familiari della futura moglie.

In tale occasione il ricorrente si difendeva evidenziando che l'Ufficio del personale non lo aveva reso edotto degli obblighi di comunicazione che incombevano su di lui e che comunque non sarebbe stato (e non era) in grado di fornire elementi concernenti le attività svolte dai familiari della moglie, in quanto il nucleo familiare di questa si era disgregato in seguito alla separazione dei genitori.

Ancora una volta il ricorrente veniva sottoposto a procedimento disciplinare che questa volta si concludeva con l'irrogazione della sanzione disciplinare di tre giorni di consegna di rigore.

Avverso la predetta sanzione il ricorrente proponeva ricorso (*il n. reg. gen. 2234-2000, il primo dei due indicati in epigrafe*) innanzi a questo TAR.

III. Nel 1999, completato il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, il ricorrente veniva inserito nell'aliquota per la prima valutazione relativa all'avanzamento al grado di Maresciallo Capo.

Ma nel novembre del 2000 gli veniva notificato il provvedimento impugnato, con il quale è stato giudicato non idoneo all'avanzamento proprio in considerazione delle predette due sanzioni, le quali sono state ritenute

negativamente assorbenti e prevalenti sui giudizi positivi espressi in sede di valutazione caratteristica (dai diretti superiori).

Impugnato (*con il ricorso n.1014-2001, il secondo di quelli indicati in epigrafe*), anche quest'ultimo provvedimento, il ricorrente ne chiede l'annullamento per le conseguenti statuizioni di condanna.

Lamenta, al riguardo:

- 1) violazione dell'art.3 della L. 7.8.1990 n.241 e dell'art.56, secondo comma, del D.Lgs. 12.5.1995 n.1999, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata valutazione, deducendo che la Commissione non era stata informata della pendenza dei ricorsi giurisdizionali avverso le sanzioni comminatigli e che se avesse conosciuto la circostanza avrebbe dovuto, ai sensi dell'art.56 cit., sospendere la valutazione, o comunque motivare - cosa che non ha fatto - in ordine alla contraria decisione;
- 2) eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo che la Commissione non ha spiegato in base a quali specifiche norme e sulla scorta di quali ragioni logiche ha ritenuto le due sanzioni (comminate in base a provvedimenti *sub judice*) *negativamente assorbenti e prevalenti* sui giudizi positivi.

IV. Ritualmente costituitasi in ciascun giudizio, l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza di entrambi, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

V. In pendenza dei giudizi è intervenuta la sentenza n.11026-2000, con cui questo TAR a annullato la prima sanzione disciplinare comminata al ricorrente.

VI. Con ulteriori memorie depositate nel corso dei giudizi introdotti con i ricorsi in esame, il ricorrente ha insistito nella domanda giudiziale.

VII. Infine, all'udienza del 23.1.2008, uditi i Difensori delle parti, entrambe le cause sono state poste in decisione.

D I R I T T O

1. In considerazione della connessione soggettiva ed oggettiva tra i due ricorsi in esame, se ne dispone la riunione perché vengano trattati e decisi congiuntamente.

2. Il ricorso n.2234-2000 è fondato.

Con unico articolato mezzo di gravame, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 59 e 66 del DPR 18.7.1986 n.545 e dell'art.120 del DPR 10.1.1957 n.3, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erronea valutazione, insufficiente ed illogica motivazione, deducendo:

- a) di non aver tempestivamente comunicato la sua intenzione di contrarre matrimonio, in quanto gli Uffici del Comando della 9^a Legione gli avevano rappresentato la possibilità di farlo anche dopo la celebrazione del matrimonio;
- b) di non aver potuto fornire informazioni specifiche e puntuali in ordine alle attività svolte da tutti i parenti della moglie in quanto alcuni di essi non avevano alcun rapporto con quest'ultima a causa di contrasti che si protraevano da tempo (ragion per cui né la moglie né lui stesso potevano essere a conoscenza dei particolari richiesti);
- c) di non aver avuto contestato alcuno specifico addebito, dopo aver chiarito le ragioni della sua condotta;

d) e che pertanto la sanzione disciplinare impugnata - peraltro sfornita di adeguata motivazione - gli è stata comminata ingiustamente e sulla scorta di una erronea rappresentazione dei fatti, che ha determinato un'erronea valutazione della sua condotta.

La doglianza merita di essere condivisa.

Nel provvedimento si legge che le giustificazioni fornite dal ricorrente sono insufficienti ad escludere ogni sua responsabilità disciplinare in quanto le circostanze di fatto da lui allegare risulterebbero "infondate".

Il provvedimento non illustra, però, le specifiche ragioni che hanno determinato il convincimento della Commissione di disciplina, né l'iter logico-giuridico da essa seguito per pervenire ad una sì penalizzante decisione.

Ragioni che non emergono neanche dall'esame delle valutazioni esperite dall'istruttore nel corso del procedimento disciplinare.

Ed invero, dopo aver chiesto al ricorrente i chiarimenti del caso e da lui ottenuto le spiegazioni relative alle ragioni della sua condotta, l'Amministrazione ha avviato a suo carico un procedimento disciplinare sul presupposto che egli avesse fornito giustificazioni basate su inesattezze ed omissioni. Ma in cosa esse si siano concretizzate non è dato comprendere, posto che gli atti del procedimento non lo evidenziano; e che al ricorrente non sono stati contestati, al riguardo, addebiti specifici.

E poiché la contestazione degli addebiti dev'essere basata su riferimenti precisi a fatti (condotte ed eventi) specifici e circostanziati, in mancanza dei quali ogni difesa diventa impossibile ed il contraddittorio si risolve in pura

rappresentazione, il provvedimento sanzionatorio non resiste alle dedotte censure e va annullato.

In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

3. Il ricorso n.1014-2001 è parimenti fondato.

Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art.3 della L. 7.8.1990 n.241 e dell'art.56, secondo comma, del D.Lgs. 12.5.1995 n.1999, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata valutazione, deducendo:

- a) che la Commissione non era stata informata della pendenza dei ricorsi giurisdizionali avverso le sanzioni comminategli e che se avesse conosciuto la circostanza avrebbe dovuto, ai sensi dell'art.56 cit., sospendere la valutazione, o comunque motivare - cosa che non ha fatto - in ordine ad ogni contraria decisione al riguardo;
- b) che, in ogni caso, il giudizio della Commissione è frutto di una istruttoria affrettata, che non ha tenuto conto dei suoi precedenti di carriera, e che ha valorizzato eccessivamente due episodi poco significativi (ritenendoli illogicamente "prevalenti" sul complesso delle valutazioni di eccellenza formulate, sul suo conto, dai suoi diretti superiori gerarchici).

La doglianza merita accoglimento.

3.1. Quanto al profilo di doglianza *sub a)*, dalla documentazione relativa alle operazioni di valutazione (depositata dalla stessa Amministrazione) si evince che la Commissione non ha avuto contezza delle circostanze che il ricorrente aveva impugnato i provvedimenti sanzionatori a suo carico; che al momento della valutazione per l'avanzamento i relativi giudizi erano ancora

pendenti, e che pertanto gli stessi procedimenti disciplinari che avevano condotto alla comminazione delle sanzioni non potevano considerarsi definitivamente conclusi.

Se la Commissione avesse avuto conoscenza della situazione avrebbe potuto applicare l'art.56 del D.Lgs. 12.5.1995 n.1999 - norma la cui *ratio* è proprio quella di regolare situazioni analoghe a quella per cui è causa - e, conseguentemente, sospendere il giudizio valutativo in attesa delle decisioni giudiziali, anziché concluderlo con una *definitiva ed affrettata* valutazione di non idoneità, che si appalesa erronea (ed intrinsecamente contraddittoria) proprio in quanto poggiata sulla ritenuta *definitività* (ed intangibilità) di provvedimenti che non potevano considerarsi tali, non essendosi *illo tempore* consolidati.

Parimenti condivisibile appare, poi, l'altra considerazione formulata nell'ambito del medesimo profilo di doglianza dalla Difesa del ricorrente, secondo la quale se la Commissione esaminatrice avesse voluto *non sospendere* il giudizio *non ostante* la conoscenza della pendenza dei ricorsi giurisdizionali, avrebbe dovuto motivare specificamente tale sua determinazione.

E poiché, invece, né ha sospeso il suo giudizio, né ha motivato in ordine alla non sospensione dello stesso, appare evidente che per l'uno o per l'altro profilo il provvedimento non regge alle censure.

Se a ciò si aggiunge che la valenza attribuita alle sanzioni in questione è stata negativamente risolutiva (preclusiva), posto che la Commissione le ha ritenute - e senza idonea motivazione neanche su questo punto - "prevalenti" sul

complesso dei giudizi unanimemente ed univocamente positivi licenziati sul conto del ricorrente dai suoi diretti superiori gerarchici, non appare revocabile in dubbio che la decisione in merito alla legittimità dei predetti provvedimenti sanzionatori costituiva una “questione pregiudiziale” non ignorabile.

3.2. Ciò che è stato dimostrato, nel che si manifesta la fondatezza anche del profilo di doglianza *sub b)*, dalla circostanza che *entrambe le sanzioni disciplinari sono state poi considerate illegittime in sede giudiziaria*, come statuito ed affermato, rispettivamente, dalla sentenza n.11026-2000 di questo stesso TAR e dal capo II della presente decisione.

E poiché *proprio ed esclusivamente* su esse si fondava l’esito negativo dell’impugnato giudizio di avanzamento, l’ingiustizia di quest’ultimo - predicata con il profilo di doglianza in esame - si è definitivamente rivelata.

4. In considerazione delle suesposte osservazioni, i ricorsi in esame vanno riuniti ed accolti entrambi, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati; e salvi i provvedimenti da adottare in conseguenza ed in conformità alla presente decisione.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive €3.000, oltre I.V.A. e C.P.A.;

P. q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II[^], riunisce i ricorsi in esame e li accoglie entrambi, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, e salvi gli ulteriori conformi provvedimenti.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23.1.2008.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE